

CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI
di MARSALA

CAMERA CIVILE
di MARSALA

Marsala, 16 febbraio 2011

Ill.mo Sig. Dott. Maurizio Genco
Presidente del Tribunale di
Marsala

m - 02		
081.01102206 - TRIBUNALE DI MARSALA		
N. 538	17 FEB. 2011	
UOR Secr. PRES	CC	FRR RUO
Funzione 1	Macroattività 1	Attività 1
Fascicolo	Sottofascicolo	

Sottoponiamo all'attenzione della Signoria Sua il "PROTOCOLLO UDIENZE CIVILI DEL TRIBUNALE MARSALA", frutto dell' intesa raggiunta dai Giudici del Tribunale Civile, dal Consiglio dell'Ordine e dalla Camera Civile, per la migliore conduzione delle udienze dinanzi al Tribunale Civile di Marsala tra i Magistrati che vi sono preposti e l' Avvocatura, i quali, nell'ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni, si impegnano a garantirne la osservanza anche da parte di coloro che sono chiamati a collaborare nello svolgimento e nella trattazione delle cause.

Il Protocollo si propone, per quanto è possibile, - tenuto conto dello stato di grave difficoltà nel quale versa l' amministrazione del Servizio Giustizia -, di superare i disagi degli utenti, assicurando agli stessi la migliore tutela dei loro diritti, di garantire la riservatezza, ridurre i tempi di attesa per Avvocati, parti e testimoni, e ciò col precipuo scopo di assicurare la migliore qualità possibile del processo civile.

A tal riguardo, Giudici e Avvocati colgono l'occasione per auspicare, ancora una volta e con forza, l'adozione di rimedi radicali idonei a recuperare celerità ed efficienza, quali, tra l'altro, l'aumento dell'organico dei magistrati e del personale di cancelleria.

I Giudici del Tribunale Civile, il Consiglio dell' Ordine degli Avvocati e la Camera Civile cureranno di monitorare l' applicazione del Protocollo per l' effettivo conseguimento degli obiettivi che questo si propone e si riservano di apportarvi futuri ed eventuali correttivi determinati dalla sua concreta applicazione nel tempo.

Come d'accordo, chiediamo alla Signoria Sua di predisporre un opportuno preambolo di presentazione dell'elaborato

Con osservanza

CONSIGLIO DELL'ORDINE

DEGLI AVVOCATI

CAMERA CIVILE

di MARSALA

PROTOCOLLO UDIENZE CIVILI DEL TRIBUNALE MARSALA

L'UDIENZA CIVILE ORDINARIA

L'udienza civile

sarà trattata distribuendo le cause su due fasce orarie, una prima dalle 9,00 alle 11,00 ed una seconda dalle 11,00 alle 13,00.

La prima fascia sarà destinata alle udienze che prevedono adempimenti di trattazione in senso stretto, con esclusione dell'attività istruttoria, e, in particolar modo, riguarderà le udienze di prima comparizione delle parti, quelle previste per l'emissione dei provvedimenti istruttori e quelle fissate per la precisazione delle conclusioni o la discussione orale.

La seconda fascia sarà destinata all'assunzione dei mezzi di prova, al conferimento degli incarichi peritali e alla trattazione dei procedimenti cautelari, specialmente ove la natura della causa lasci presumere la necessità di assumere mezzi istruttori.

In alternativa, qualora ciò sia compatibile con il modello organizzativo utilizzato dal Giudice e con il ruolo d'udienza, le cause potranno essere fissate *ad horas*, ovvero distribuite su sottofasce per attività omogenee.

La fissazione delle udienze sarà effettuata tenendo conto della verosimile durata di ciascuno degli incumbenti per essa previsto e assicurando, in ogni caso, ad ogni causa un adeguato spazio di interlocuzione con i difensori.

All'interno di ogni fascia, ovvero qualora allo stesso orario siano fissati più procedimenti, la priorità nella trattazione sarà determinata dall'ordine di iscrizione a ruolo, dando la precedenza ai procedimenti in cui siano presenti tutte le parti.

Sarà curata dalla Cancelleria, con almeno 48 ore d'anticipo, l'affissione all'esterno della porta dell'aula d'udienza delle singole cause di cui ciascun Giudice è relatore, in modo da

consentire ai difensori la visualizzazione del proprio turno di chiamata; il ruolo d'udienza sarà comunicato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati entro lo stesso termine, sicché possa essere affisso in bacheche predisposte per la consultazione da parte del foro.

Qualora il calendario di udienza sia articolato su due fasce, le cause potranno essere trattate dal Giudice in assenza di una o di tutte le parti, anche per i provvedimenti ai sensi degli art. 181 e 309 c.p.c., soltanto quando siano decorsi 30 minuti dall'orario fissato; nel caso di procedimenti rinviati ad un orario predeterminato, invece, il tempo di attesa sarà di 15 minuti, salva la possibilità, qualora si presentino circostanze di carattere eccezionale, di attendere sino a 30 minuti.

In ogni caso, il Giudice terrà conto, per quanto possibile, delle esigenze degli Avvocati che segnalino sovrapposizioni di orario con altre udienze fissate; questi ultimi, per contro, si impegnano a rispettare gli orari previsti nel ruolo d'udienza, presentandosi all'inizio dell'orario della fascia di riferimento o all'ora stabilita, nonché a segnalare con il dovuto anticipo gli eventuali ritardi. Gli avvocati, nel caso in cui prevedano di essere impegnati contemporaneamente in più udienze con fasce orarie concomitanti, potranno preventivamente concordare col Giudice e con i Colleghi di controparte un differimento dell'orario di trattazione.

Qualora l'udienza dovesse tenersi in luogo diverso da quello abituale, la Cancelleria avrà cura di darne tempestiva comunicazione tramite affissione sulla porta della stanza del Giudice, su quella dell'abituale aula di udienza e su quella della Cancelleria medesima.

Al termine dell'udienza, il Giudice indicherà la fascia o l'orario di trattazione della controversia per l'udienza successiva, da annotare a cura della Cancelleria nei registri informatici.

Il tentativo di conciliazione

Il tentativo di conciliazione sarà svolto dal Giudice in modo effettivo, senza limitarsi a stimolare la transazione tra le parti e alla passiva registrazione del fallimento o del successo dei loro tentativi. Il Giudice prospetterà, ove possibile, l'area di controvertibilità

delle questioni, aiutando le parti a valutare l'alea del processo rispetto al *thema probandum*, potendo anche formulare una proposta conciliativa, con indicazione, in linea di massima, dei punti essenziali nel verbale di udienza.

Il verbale di udienza

Il verbale di udienza verrà redatto direttamente dal Giudice, preferibilmente avvalendosi di moduli parzialmente prestampati o di strumenti informatici, ovvero dagli Avvocati sotto la direzione del Giudice.

Nel primo caso, i procuratori non interessati alla trattazione della controversia attenderanno il loro turno fuori dall'aula di udienza; nel secondo caso, qualora il Giudice lo ritenga opportuno, i procuratori interessati alla causa successiva a quella in quel momento trattata potranno entrare nell'aula di udienza ed iniziare la stesura del verbale, nella parte relativa alle loro deduzioni ed istanze, sempre sotto il controllo del Magistrato.

La verbalizzazione avverrà in forma sintetica, ma dovrà contenere tutte le istanze delle parti, ferma restando la possibilità di operare un richiamo agli atti difensivi dalle stesse depositati, soprattutto nel caso di discussione orale della controversia, ovvero quando i rilievi delle parti siano puramente riepilogativi di quanto già dedotto per iscritto.

Il Giudice potrà consentire l'allegazione di note a verbale predisposte dalle parti, nel caso di controversie di particolare complessità e previa comunicazione alla controparte, purché presentino:

- lunghezza limitata (massimo due pagine);
- contenuto non esclusivamente ripetitivo di argomentazioni già svolte;
- forma decorosa (non sono ammessi fax).

Le parti, qualora presenti personalmente in udienza, assisteranno in silenzio, salvo che ottengano dal Giudice, previa richiesta del difensore, l'autorizzazione ad interloquire.

Nella stesura degli atti di causa gli Avvocati indicheranno i testi con specifico riferimento ai capitoli sui quali verterà l'esame per ogni singolo teste, provvedendo alla citazione dei testimoni in modo che questi ultimi vengano a conoscenza della data di udienza con congruo anticipo, in ogni caso indicando l'orario - o la fascia oraria - fissato per l'assunzione della prova.

Il Giudice, in ogni caso, disporrà l'accompagnamento coattivo del teste dopo la sua mancata comparizione a due udienze senza giustificato motivo, valutando se sia il caso di provvedere nello stesso senso anche per la mancata comparizione ad una sola udienza.

Sostituzione giudici ed avvocati in udienza.

Il Giudice, in caso di impossibilità a tenere l'udienza già fissata, organizzerà la propria sostituzione con un collega che sia in grado di conoscere gli atti di causa, ovvero differirà l'udienza con congruo anticipo, assicurandone la tempestiva comunicazione da parte della Cancelleria (con particolare riguardo ai casi di udienze istruttorie con audizione di testi o giuramento CTU); quest'ultima curerà l'affissione del rinvio dell'udienza presso la propria porta d'ingresso e quella dell'aula di udienza, dandone comunicazione tempestiva anche al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Nel caso di impedimento del Giudice a tenere udienza in una certa data, se l'impedimento sia prevedibile anticipatamente, il Giudice stesso eviterà la fissazione di cause in tale data.

Gli Avvocati, in caso di impossibilità a presenziare in udienza, assicureranno la sostituzione con un collega a conoscenza della causa, al quale sarà loro cura rilasciare delega scritta, da allegare al verbale di udienza; salvo casi eccezionali, determinati dalla particolare delicatezza della controversia o da altre adeguate ragioni giustificative, non sarà ammissibile un rinvio per impedimento o assenza di uno dei procuratori, per il quale sarà comunque necessario il consenso della controparte.

Circostanze ostative al prefissato svolgimento dell'udienza

Gli Avvocati, ove a conoscenza di circostanze ostative al prefissato svolgimento dell'udienza, come nel caso di accordi transattivi o perdita di capacità delle parti, sono tenuti a comunicare tali impedimenti al Giudice ed alle controparti con congruo preavviso, almeno cinque giorni prima della data di celebrazione del processo e, ove non sia possibile, immediatamente dopo essere venuti a conoscenza della circostanza; si impegnano, altresì, a comunicare con congruo anticipo le cause rinviate ai sensi dell'art. 309 c.p.c. che non andranno cancellate ma effettivamente trattate.

Rinuncia agli atti del giudizio

Nel caso di rinuncia agli atti del giudizio, gli Avvocati possono depositare istanza congiunta di anticipazione dell'udienza, indicando eventualmente preferenze su date e orari, con possibilità del Giudice di fissare la comparizione il giorno stesso del deposito dell'istanza, qualora le parti siano presenti e sussistano ragioni di urgenza.

Rinvio per bonario componimento

La richiesta di rinvio per il bonario componimento della lite verrà tendenzialmente concessa per non più di una volta, salvo che non si alleghino adeguati e concreti motivi che ne giustificano la reiterazione, come nel in cui sia necessario adempiere oneri burocratici, ovvero ottenere autorizzazioni o pareri.

Consulenze tecniche d'ufficio

Con riferimento alle consulenze tecniche d'ufficio, già al momento di formulazione della richiesta il difensore predisporrà una proposta di quesito.

Nell'ordinanza ammissiva della c.t.u. il Giudice:

- a) provvederà a formulare i quesiti da sottoporre al consulente, salva in ogni caso la discussione con i difensori delle parti circa il suo contenuto e/o circa la sua integrazione;
- b) specificherà che il c.t.u., qualora la consulenza sia svolta dopo la scadenza dei termini ex art. 184 c.p.c., non potrà acquisire ed avvalersi di documenti non prodotti senza il consenso delle parti, salvo quelli di cui il Giudice stesso possa delegare l'acquisizione in base ai poteri officiosi ex art. 213 c.p.c. o art. 2711 c.c. e salvo che si tratti di documenti che non costituiscano prova dei fatti storici principali;
- c) incaricherà il c.t.u. di conciliare la lite;
- d) disciplinerà il subprocedimento di c.t.u. prevedendo che il consulente, raccolte le osservazioni dei c.t.p., anche in forma scritta, comunichi a questi la relazione finale dando loro termine di circa 20 giorni per fargli pervenire le ulteriori osservazioni a tale relazione; che il c.t.u. darà quindi conto di tali osservazioni con un'integrazione della relazione finale;
- e) nel caso di provvedimento emesso in sede di riserva, disporrà che l'ordinanza sia comunicata al c.t.u. e alle parti per intero;

f) disporrà che il c.t.u. depositi la relazione e unitamente ne invii copia alle parti, sia in forma cartacea, sia all'indirizzo e-mail indicato negli scritti difensivi;

g) disporrà che il c.t.u. depositi, unitamente alla relazione, anche la richiesta di compenso e di rimborso delle spese (con copia per le parti costituite), con l'avvertenza che entro i 15 giorni successivi i difensori potranno presentare eventuali rilievi; il Giudice provvederà alla liquidazione solo dopo la scadenza del termine.

I procuratori avranno cura:

a) di comunicare alla controparte la propria costituzione in giudizio e, ove sia richiesto e sia possibile, di mettere a disposizione della controparte copia dei documenti depositati;

b) di produrre i documenti numerandoli e descrivendoli singolarmente con unica numerazione progressiva, indicandoli in calce all'atto cui vengono allegati e aggiornando di volta in volta l'indice originario;

c) di rispettare numerazione progressiva e indicazione specifica dei documenti anche in caso di produzione a verbale;

d) di rilegare i fascicoli di parte in modo da consentire una facile estrazione dei documenti;

e) di depositare per le controparti una copia dei documenti prodotti su qualsiasi supporto diverso dal cartaceo (floppy, CD rom, etc.)

f) di inserire nell'intestazione di tutti gli atti depositati (ivi inclusi gli atti di citazione testi) il numero di Ruolo Generale adeguatamente evidenziato;

g) di ritirare i fascicoli di parte dopo la definizione della causa.

h) di depositare in Cancelleria una copia delle memorie e degli scritti difensivi prodotti in forma cartacea anche su supporto informatico, contestualmente al deposito dell'ultima memoria nel caso di causa definita con il giudizio ordinario ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ed entro 10 giorni prima dell'udienza di discussione qualora questa sia fissata ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. o ai sensi dell'art. 429 c.p.c., ovvero di inviarne copia al Magistrato all'indirizzo di posta elettronica dallo stesso indicato nel verbale di udienza nei medesimi termini.

Comunicazioni

Al fine di raggiungere l'obiettivo di una più sollecita definizione del procedimento, si rende opportuno tagliare i tempi vuoti, riscontrati soprattutto con riferimento al complesso meccanismo delle comunicazioni.

Con particolare riguardo all'obiettivo della immediatezza delle comunicazioni di atti del Giudice e dei difensori, in particolare, si intende rendere operativo quanto previsto dalla recente riforma legislativa di cui al d.l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005 n. 80.

Di conseguenza, le comunicazioni di cancelleria dovranno essere compiute a mezzo telefax, o posta elettronica.

Il difensore, dovrà, quindi, nel primo scritto difensivo utile indicare il proprio numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere le comunicazioni.

I difensori si impegnano a comunicare alla Cancelleria, col medesimo mezzo, l'avvenuta ricezione entro tre giorni, nonché a segnalare le modificazioni al proprio indirizzo di studio o di posta elettronica, ovvero del numero di fax.

La comunicazione e la dichiarazione di ricevuta saranno inserite nel fascicolo d'ufficio del procedimento e varranno ai fini della conoscenza dell'atto da parte del destinatario, qualora essa non risulti comunque con altre modalità e fintantoché non trovi piena applicazione il regime di certificazione della posta elettronica, di guisa da comprovare automaticamente in modo pieno l'avvenuta ricezione.

PROCEDIMENTI CAUTELARI

Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui sopra per il processo ordinario, ove compatibili, sarà cura del Giudice specificare nel provvedimento di fissazione dell'udienza cautelare quali siano gli incumbenti della prima udienza, normalmente destinata alla sola trattazione della causa, ed eventualmente, qualora se ne evidenzi fin da subito la necessità, anche precisando se saranno sentiti sommari informatori, nonché assegnare un termine ordinatorio al resistente per la costituzione prima dell'udienza.

CONTROVERSIE IN MATERIA DI FAMIGLIA

Le cause di separazione e divorzio, assegnate al Presidente del Tribunale anche in fase istruttoria, saranno trattate, ove possibile, separando le udienze presidenziali da quelle istruttorie dinanzi al G.I..

Queste ultime saranno suddivise su due fasce orarie, una prima destinata alle prime comparizioni, ai procedimenti chiamati per l'emissione dei provvedimenti istruttori e le controversie rinviate per la precisazione delle conclusioni; una seconda, riservata all'assunzione delle prove ed al conferimento degli incarichi ai c.t.u..

Qualora non sia possibile detta separazione, le controversie saranno raggruppate su tre distinte fasce: una prima, avente inizio alle 9,30, destinata alle prime comparizioni; una seconda per le controversie in fase di trattazione e per la precisazione delle conclusioni, una terza per l'assunzione dei mezzi di prova.

All'interno delle fasce i procedimenti verranno chiamati secondo l'ordine di iscrizione a ruolo, secondo le modalità procedurali complessivamente sopra indicate con riguardo alle controversie ordinarie, per quanto compatibili.

PROCESSO DEL LAVORO

L'udienza trattata con il rito speciale del lavoro, salva l'applicazione delle norme speciali differenti da quelle previste per il processo di cognizione ordinaria – quali, ad esempio, in materia di c.t.u. e di decisione della controversia –, sarà organizzata secondo le modalità relative agli orari, alle comunicazioni ed agli oneri per gli Avvocati e per il Giudice previsti per il processo di cognizione ordinario, per quanto compatibili.

In particolare, le controversie di natura previdenziale verranno trattate preferibilmente nella fascia oraria compresa tra le 9,00 e le 11,00, in ogni caso prima della trattazione delle controversie di lavoro; resta salva la possibilità, in relazione ad eventuali necessità di assumere prove per testi ed al carico di ruolo e delle decisioni, di fissare udienze di discussione o istruttorie anche in altri orari specificati.

Le udienze dei processi di lavoro verranno trattate preferibilmente successivamente all'udienza di previdenza, o tramite la suddivisione in fasce orarie, o con la fissazione ad orario predeterminato.

Preferibilmente verranno fissate nella prima fascia le cause per la discussione, a seguire quelle di prima comparizione e, infine, quelle destinate all'assunzione delle prove o all'affidamento degli incarichi peritali (non di previdenza).

I procedimenti cautelari in materia di lavoro saranno inseriti nel calendario di udienza a seconda che, in base al tenore di controversia, sia prevedibile la necessità di assumere o meno mezzi di prova, fissando udienza straordinaria quanto le esigenze di urgenza non rendano compatibile la trattazione con il calendario ordinario.

PROCEDURE ESECUTIVE

Le udienze di esecuzione immobiliare, salvo il caso di fissazione di un particolare procedimento *ad horas*, si svolgeranno articolate su tre fasce orarie.

Nella 1^a fascia, dalle ore 9,00 alle ore 10,30, saranno trattati i fascicoli per i quali è previsto:

- a) il conferimento dell'incarico all'esperto per la stima o al custode;
- b) quelli nei quali devono essere verificati gli incombeni preliminari (in tali casi si raccomanda agli esperti la massima puntualità);
- c) l'esame delle istanze di conversione;
- d) l'approvazione dei progetti di distribuzione.

La 2^a fascia, dalle ore 10,00 alle 12,30, sarà dedicata alle udienze ex art. 569 c.p.c. nuovo rito:

- 1) osservazioni alla C.T.U. e/o per l'eventuale emissione dell'ordinanza di vendita e/o di delega;
- 2) esame di questioni di maggiore complessità in relazione alla verifica della documentazione ex art. 567 c.p.c.;
- 3) esame delle istanze di riduzione ex art. 596 c.p.c.;
- 4) trattazione dei fascicoli per i quali deve disporsi il giudizio di divisione.

Nella 3^a fascia, dalle ore 12,00, saranno trattati:

- 1) le opposizioni e le istanze di sospensione;
- 2) i reclami ex art. 591 *ter* c.p.c.

Nell'ambito delle stesse fasce orarie le cause saranno chiamate secondo ordine di ruolo.

I provvedimenti di cui all'art 631 c.p.c., per mancata presenza delle parti, saranno disposti dal Giudice solo al termine dell'udienza, indipendentemente dalla loro collocazione oraria o di fascia, salvo diversa richiesta congiunta delle parti.

Al momento del rinvio il Giudice indicherà la fascia oraria in cui la causa sarà trattata all'udienza successiva e la cancelleria ne curerà l'annotazione nello statino d'udienza del Giudice.

La Cancelleria curerà, altresì, che i fascicoli siano ordinati nell'aula d'udienza per essere distribuiti secondo la fascia oraria di chiamata.

L'udienza del contenzioso relativo alla materia delle opposizioni si svolgerà come l'udienza civile ordinaria, salvo la fissazione di un orario preciso nel caso in cui debbano essere assunte delle prove o debba essere conferito l'incarico al C.T.U..